

IL COMANDANTE

- VISTO l'art. 7 della L.R. 17 luglio 2017, n. 19 che stabilisce che l'attività di recupero degli Ungulati feriti è svolta dai Servizi di Vigilanza Venatoria dipendenti dalle Province e dalla Città metropolitana, che possono avvalersi di conduttori di cani da traccia abilitati, e che tale attività *“non costituisce azione di caccia”*;
- ATTESO che la Provincia di Bergamo, per il tramite del Corpo di Polizia Provinciale, monitora il sistema di recupero dei capi feriti di Ungulati sul territorio provinciale e lo attua - avvalendosi dei soggetti abilitati secondo la normativa regionale - in ambito venatorio, nelle attività di controllo, contenimento o eradicazione, nonché per i sinistri stradali con coinvolgimento di fauna selvatica ferita o per altre esigenze di servizio;
- VISTA la Convenzione sottoscritta tra la Provincia di Bergamo e i Comprensori Alpini di Caccia per la disciplina del recupero degli Ungulati feriti e la costituzione di un elenco di Conduttori di cani da traccia abilitati ad operare sul territorio della Provincia di Bergamo, di seguito Convenzione Provincia/CAC.

adotta la seguente

DIRETTIVA TECNICA

per la disciplina del recupero degli Ungulati feriti sul territorio della Provincia di Bergamo

Art. 1 - Oggetto e finalità

L'attività di recupero degli Ungulati feriti:

- a) è attuata dal Corpo di Polizia Provinciale che si avvale di Conduttori di cani da traccia iscritti nell'elenco regionale e operanti con cane abilitato secondo la normativa regionale vigente.
- b) non costituisce azione di caccia.
- c) è resa a titolo “gratuito” con possibilità di rimborso delle eventuali spese effettivamente sostenute e documentate per i soli Conduttori iscritti all'elenco provinciale come previsto dagli articoli 12 e 13 della Convenzione Provincia/CAC.
- d) può essere comunque resa da tutti i soggetti iscritti all'elenco regionale dei Conduttori di cani da traccia e operanti con cane da traccia abilitato; l'iscrizione nell'elenco operativo provinciale dei soggetti disponibili costituisce esclusivamente requisito per accedere ai rimborsi previsti dalla Convenzione Provincia/CAC e non costituisce requisito abilitante allo svolgimento dell'attività di recupero.

Art. 2 - Ambito di applicazione.

L'intervento dei conduttori di cani da traccia può essere richiesto:

- a) nell'ambito dell'attività venatoria esercitata dai soci di tutti i Comprensori Alpini di caccia della Provincia di Bergamo.
- b) nell'ambito delle attività di controllo, contenimento o eradicazione coordinate/realizzate dal Corpo di Polizia Provinciale e/o dagli Operatori Faunistici dallo stesso coordinati;
- c) per la ricerca di Ungulati feriti a seguito di sinistri stradali con fauna selvatica o in altre circostanze in cui si renda necessario il recupero.

Gli interventi di cui alla lettera a) costituiscono recuperi riferibili alla gestione venatoria dei CAC.

Gli interventi di cui alle lettere b) e c) costituiscono recuperi riferibili alla gestione faunistica attuata dal Corpo di Polizia Provinciale su delega di Regione Lombardia.

Art. 3 - Ruolo della Provincia di Bergamo e del Corpo di Polizia Provinciale.

La Provincia di Bergamo, per il tramite del Corpo di Polizia Provinciale:

- a) Coordina il servizio di recupero degli Ungulati feriti e gestisce l'elenco provinciale dei soggetti disponibili;
- b) Valida gli interventi di recupero di Ungulati feriti effettuati ai fini del rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate ai conduttori iscritti all'elenco provinciale che operano a titolo personale o ai Gruppi Conduttori cani da traccia cui gli stessi hanno dichiarato l'appartenenza in fase di iscrizione all'elenco operativo provinciale dei soggetti disponibili;
- c) Gestisce il database inerente tutte le attività di recupero degli Ungulati feriti poste in essere mediante l'impiego di cani da traccia.
- d) Liquidà, sulla base delle rendicontazioni ricevute e validate i rimborsi cui hanno diritto i Conduttori che hanno effettuato – con qualsiasi esito – l'attività di recupero, secondo le modalità contenute nella Convenzione Provincia/CAC.

La Provincia di Bergamo può sospendere o cancellare dall'elenco operativo provinciale i soggetti disponibili che hanno perso i requisiti previsti per l'accesso al sistema provinciale dei rimborsi, violano le disposizioni della presente Direttiva Tecnica, rendono dichiarazioni non veritiere ovvero oppongono, in modo reiterato e immotivato, rifiuto agli interventi durante turni o fasce di disponibilità previamente dichiarate. La sospensione o cancellazione dall'elenco operativo provinciale produce effetti esclusivamente ai fini dell'accesso al sistema provinciale dei rimborsi e non incide sull'iscrizione nell'elenco regionale né sull'abilitazione allo svolgimento dell'attività di recupero previste dalla normativa regionale.

Art. 4 - Comunicazione del ferimento e modalità di attivazione del recupero.

È obbligo del soggetto che nell'ambito dell'attività venatoria o di controllo ha ferito l'ungulato attivarsi per il recupero dell'animale ferito, individuando un Conduttore iscritto nell'elenco regionale e operante con cane abilitato secondo la normativa regionale vigente, disponibile all'intervento, e comunicando – personalmente o per il tramite del Conduttore stesso individuato – l'evento alla Polizia Provinciale o al competente CAC con le seguenti modalità:

- Da lunedì a venerdì nelle fasce orarie dalle 07.30 alle 19.00 il ferimento e il relativo intervento di recupero con cane da traccia andrà comunicato alla Sala Operativa della Polizia Provinciale (telefono 800350035)
- Nei rimanenti giorni e nelle rimanenti fasce orarie il cacciatore comunicherà l'evento tramite la piattaforma di messaggistica del CAC competente già utilizzata per le segnalazioni preventive delle uscite

In entrambi i casi la comunicazione dovrà contenere:

- Cognome e nome del cacciatore
- Specie oggetto del ferimento
- Comune e località di riferimento
- Cognome e nome del conduttore abilitato individuato e disponibile
- Data e orario dell'inizio dell'attività di recupero

Esempio di comunicazione di ferimento mediante servizio di messaggistica del CAC Valle Borlezza:

"Vbungulati, cacciatore Rossi Mario, capo ferito Capriolo, comune di Clusone, località Bosgarina, recuperatore Verdi Paolo dalle ore 6.00 del 15/10/2026"

La suddetta comunicazione, se correttamente inviata, costituisce formale autorizzazione della Polizia Provinciale al conduttore individuato per l'attivazione all'attività di recupero con cane da traccia.

La Polizia Provinciale, ricevuta la segnalazione di ferimento, provvederà alla registrazione della comunicazione e di ogni dato relativo all'attività di recupero, anche sulla base del modulo di rendicontazione ricevuto a consuntivo dal recuperatore che ha effettuato l'intervento di recupero.

Art. 5 - Indisponibilità dei conduttori/Gruppi di conduttori abilitati.

Nel caso in cui il cacciatore veda negata la disponibilità da parte dei conduttori/Gruppi di conduttori interpellati, lo stesso comunicherà la suddetta indisponibilità alla Polizia Provinciale con le stesse modalità di cui al precedente art. 4.

Esempio di comunicazione di indisponibilità mediante servizio di messaggistica del CAC Valle Borlezza:

"Vbungulati, cacciatore Rossi Mario, capo ferito Capriolo, comune di Clusone, località Bosgarina, nessun recuperatore disponibile"

La suddetta comunicazione, se correttamente inviata, documenta l'avvenuta segnalazione del ferimento e l'attivazione del cacciatore per il recupero del capo ferito, pur in assenza di conduttori disponibili. Restano ferme la verifica delle circostanze del caso concreto e le responsabilità eventualmente configurabili ai sensi della normativa vigente.

La Polizia Provinciale, ricevuta la segnalazione di ferimento e indisponibilità al recupero, provvederà alla registrazione della comunicazione ai fini statistici e per le successive comunicazioni a Regione Lombardia.

Art. 6 - Obblighi del cacciatore/operatore richiedente.

Il cacciatore/operatore autore del ferimento (o il personale del Corpo di Polizia Provinciale) che ha richiesto l'intervento:

- a) fornisce tutte le informazioni utili sul luogo dell'azione di caccia, sulla specie e sulle circostanze del ferimento;
- b) se richiesto accompagna, anche per il tramite di un delegato, il conduttore di cane da traccia sull'Anschluss o comunque nel punto utile all'avvio della ricerca dell'ungulato ferito;
- c) se richiesto collabora, anche per il tramite di un delegato, per tutta la durata delle operazioni;

Art. 7 - Obblighi del conduttore di cane da traccia e rifiuto dell'intervento.

7.1 Il conduttore di cane da traccia svolge l'attività di recupero con diligenza, nel rispetto delle disposizioni regionali e della presente Direttiva Tecnica provinciale.

7.2 Il conduttore di cane da traccia non è obbligato a garantire l'intervento al di fuori delle disponibilità previamente comunicate né in condizioni di rischio non governabile.

7.3 Il rifiuto reiterato e immotivato di interventi durante turni o fasce di disponibilità previamente dichiarate può comportare sospensione o cancellazione dall'elenco provinciale dei Conduttori disponibili.

7.4 Resta ferma l'applicazione delle disposizioni regionali di cui all'Allegato A alla D.G.R. XI/2601 del 9 dicembre 2019. In caso di violazione delle disposizioni regionali in materia di recupero degli Ungulati feriti, su segnalazione della Polizia Provinciale competente per territorio, il competente Ufficio regionale territoriale può disporre la sospensione del Conduttore dall'elenco regionale per un periodo fino a due anni.

Art. 8 - Sicurezza operativa e coperture assicurative.

L'attività di recupero è svolta nel rispetto delle modalità operative codificate dal Corpo di Polizia Provinciale e delle esigenze di sicurezza connesse al contesto ambientale, venatorio e stradale.

Le attività di recupero degli Ungulati feriti sono eseguite dai Conduttori di cani da traccia abilitati a titolo volontario e senza vincolo di subordinazione nei confronti della Provincia di Bergamo, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 applicabili alla concreta tipologia di rapporto e alle condizioni di svolgimento dell'attività. Restano fermi gli obblighi di informazione, coordinamento e prevenzione dei rischi gravanti sui soggetti competenti, nonché gli obblighi previsti dall'art. 21 del medesimo decreto legislativo, ove applicabili. L'autonomia del Conduttore non esclude il coordinamento del servizio da parte del Corpo di Polizia Provinciale né gli obblighi inderogabili previsti dalla legge.

Ogni conduttore di cane da traccia deve essere munito:

- a) di idonea polizza assicurativa che specifichi la copertura per l'attività di recupero con cane da traccia;
- b) di equipaggiamento e dotazioni idonee al contesto operativo;

8.3 In caso di interventi su strade o in aree aperte al traffico, il conduttore di cane da traccia opera solo secondo le indicazioni del Corpo di Polizia Provinciale; è vietata ogni iniziativa autonoma incompatibile con la sicurezza dell'operatore e della pubblica incolumità.

8.4 Il conduttore di cane da traccia ha facoltà di sospendere, differire o interrompere l'intervento quando ricorrano condizioni meteo, ambientali, morfologiche o operative tali da porre a rischio la propria incolumità, quella di terzi o il benessere animale o quando valuta - secondo la propria competenza - che il recupero dell'ungulato ferito non è possibile.

Art. 9 - Rendicontazione dell'attività di recupero.

Al termine dell'intervento il recuperatore comunicherà la propria disattivazione e l'esito dell'attività al numero verde della Polizia Provinciale 800350035 o - in caso di chiusura della Sala Operativa - attraverso il servizio di messaggistica messo a disposizione del CAC per il tramite del cacciatore richiedente: entro 48 ore inoltre trasmetterà all'indirizzo segreteria.polizia@provincia.bergamo.it il modulo di rendicontazione in allegato, anche nel caso in cui l'intervento di recupero abbia dato esito negativo.

La Polizia Provinciale valida il modulo di rendicontazione ai fini operativi e contabili, aggiornando - per ogni conduttore che opera a titolo personale o per ogni Gruppo di conduttori riconosciuto - gli importi delle spese effettivamente sostenute, documentate e da rimborsare.

Semestralmente (entro il 15/02 ed entro il 15/08) il Corpo di Polizia Provinciale trasmette copia dei moduli di rendicontazione validati al CAC territorialmente interessato in relazione agli interventi richiesti dagli associati. Resta ferma la rendicontazione periodica alla Struttura AFCP Bergamo secondo quanto previsto dalla disciplina regionale vigente.

Art. 10 - Natura del rimborso e limiti contabili.

L'attività del conduttore di cane da traccia è resa *“a titolo di volontariato”* e non dà luogo a compensi, gettoni, premi o corrispettivi.

Sono rimborsabili esclusivamente le spese *“effettivamente sostenute e documentate”*, nei limiti massimi di Euro 120,00 a intervento. Non sono previsti rimborsi forfetari.

I rimborsi sono riconosciuti solo nei limiti delle somme stanziare, disponibili e impegnate, in conformità all'art. 191 TUEL, secondo cui le spese possono essere effettuate solo se *“sussiste l'impegno contabile registrato”* e la copertura finanziaria.

Il Corpo di Polizia Provinciale monitora costantemente l'andamento delle attività di recupero degli Ungulati feriti e l'entità dei rimborsi da riconoscere legati alle suddette attività in modo da poter informare tempestivamente i conduttori dei cani e i Gruppi conduttori di riferimento qualora i fondi come sopra destinati per il tramite dei CAC e della Provincia di Bergamo siano esauriti.

Art. 11 - Spese rimborsabili.

Sono rimborsabili:

- a) le spese di trasferta con mezzo proprio, determinate secondo il criterio chilometrico definito dalle tariffe ACI;
- b) eventuali pedaggi, parcheggi e pranzi documentati;

Al termine dell'esercizio, eventuali ulteriori spese connesse allo svolgimento dell'attività di recupero degli Ungulati feriti potranno essere rimate, previa condivisione/accordo con i C.A.C. firmatari della Convenzione Provincia/CAC, mediante apposito atto integrativo, compatibilmente con la normativa contabile vigente.

A titolo meramente esemplificativo, potranno essere oggetto di tale integrazione e di rimborso:

- le spese veterinarie sostenute a seguito di infortuni occorsi al cane abilitato durante lo svolgimento dell'attività di recupero, per la quota eccedente gli eventuali indennizzi assicurativi percepiti;
- i costi relativi alla stipula della polizza assicurativa con copertura per l'attività di recupero degli Ungulati feriti con l'impiego di cane da traccia;
- attrezzature tecniche dedicate (collari GPS ecc.);
- dispositivi di sicurezza e vestiario tecnico;

Art. 12 - Carcasse inutilizzabili e smaltimento.

Qualora la carcassa del capo recuperato non sia utilizzabile per autoconsumo né idonea all'ingresso nella filiera alimentare, il recupero della carcassa è a carico del cacciatore che ha richiesto l'intervento ma le spese di smaltimento saranno a carico della Provincia di Bergamo.

Art. 13 - Clausole di salvaguardia.

Per quanto non espressamente previsto, si applicano la L.R. 19/2017, la L.R. 26/1993, l'Allegato A alla D.G.R. XI/2601/2019, gli atti organizzativi provinciali e la normativa nazionale e regionale vigente. Le sopravvenienze normative incompatibili si intendono automaticamente recepite.

Restano ferme le competenze regionali in materia di tenuta dell'elenco regionale dei Conduttori di cani da traccia e di sospensione degli iscritti nei casi previsti dall'Allegato A alla D.G.R. XI/2601/2019.

La presente Direttiva Tecnica non comporta obblighi automatici di spesa oltre i limiti degli stanziamenti annualmente approvati, delle somme riscosse, della disponibilità di cassa e degli impegni formalmente assunti. Nessun rimborso è dovuto oltre i tetti fissati, salvo preventiva variazione di bilancio e nuovo impegno contabile.

In caso di contrasto tra esigenze di recupero e condizioni di sicurezza dell'intervento, prevale sempre la tutela dell'incolumità degli operatori e dei terzi.

Art. 14 – Norme residuali, informazione all'utenza e trasparenza.

I C.A.C. sono invitati a dare la più ampia diffusione possibile della presente Direttiva Tecnica ai propri Ungulatisti associati.

La presente Direttiva Tecnica e gli allegati di riferimento sono disponibili anche sul sito istituzionale della Provincia di Bergamo www.provincia.bergamo.it nella sezione "Recupero Ungulati feriti con cane da traccia": https://www.provincia.bergamo.it/cnvpbgm/po/mostra_news.php?id=2281&area=H

Sono inoltre da considerarsi superate le disposizioni contenute nelle "Modalità operative transitorie" di cui alla comunicazione del 29/07/2026, trasmessa a tutti i Comprensori Alpini di caccia e ai Conduttori di cani da traccia, sostituite, nei contenuti, dalla presente Direttiva Tecnica.

Bergamo, 14 ottobre 2026

IL COMANDANTE

Dott. Matteo Copia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate